Più sicurezza con la nuova Norma SIA 358

Objekttyp: **AssociationNews**

Zeitschrift: **Archi : rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica = Swiss review of architecture, engineering and urban planning**

Band (Jahr): **- (2010)**

Heft 3

PDF erstellt am: **28.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Daniele Graber*

Più sicurezza con la nuova Norma SIA 358

La Norma SIA 358, edizione 1996, è stata parzialmente rivista per l'insicurezza giuridica causata dall'applicazione della cifra 0 31, relative alle eccezioni. La possibilità di non dover in ogni caso applicare la norma era sovente interpretata in modo sbagliato con possibili conseguenze penali e civili drammatiche sia per il proprietario, sia per il progettista.

La cifra 0 3 della Norma SIA 358, edizione 1996, prevedeva la possibilità di eccezioni all'applicazione delle sue disposizioni. Esse erano ammesse unicamente in tre casi, ossia per edifici abitativi occupati dal proprietario stesso, per la trasformazione di edifici esistenti nei quali le misure di protezione presenti garantivano la sicurezza, sempre che la trasformazione non implicasse nessun nuovo rischio, e quando altre misure potevano dimostrare che la protezione fosse garantita. La cifra 0 32 precisava che eccezioni alle prescrizioni della norma come da cifra 0 31 erano permesse solo con il consenso scritto del proprietario dell'opera. La nuova cifra 0.3, valida a partire dal 1° marzo 2010, prevede invece che delle deroghe alle disposizioni della norma sono ammesse unicamente se l'obiettivo di protezione ai sensi di questa norma sia raggiunto con altre misure (cifra 0.3.1). Le deroghe sono da indicare in modo comprensibile e debitamente motivate nella documentazione concernente l'opera (cifra 0.3.2).

Il motivo della revisione

La cifra 0 3, in particolare il cpv. 1 della cifra 0 31 e la cifra 0 32 della Norma SIA 358, edizione 1996, causavano nella pratica una grande insicurezza giuridica presso i committenti pubblici e privati, i progettisti, gli artigiani, i proprietari e le autorità preposte a concedere il permesso di abitabilità. La cifra 0 3 relativa alle eccezioni induceva a pensare che le parti coinvolte potevano facilmente escludere la loro responsabilità in caso di non applicazione delle disposizioni della norma. Le eccezioni erano in primo luogo problematiche per il proprietario dell'opera che consentiva esplicitamente alla realizzazione di una costruzione con dei parapetti non a norma. Il non rispetto della Norma SIA 358, ossia la presenza di una costruzione non conforme alle regole riconosciute dell'arte, significava, e significa tutt'ora, indipendentemente dal suo consenso scritto, l'obbligo del proprietario dell'edificio di risarcire, conformemente all'art. 58 CO, i danni cagionati da tale vizio di costruzione, risp. difetto di manutenzione. Il non rispetto delle regole riconosciute dell'arte poteva pure portare a delle conseguenze penali, giusta l'art. 229 del Codice penale, per colui che dirigendo od eseguendo una costruzione trascurava intenzionalmente tali regole dell'arte e metteva con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, ad esempio nel caso di caduta da un balcone e conseguente ferimento di un bambino.

Le implicazioni della revisione

La riformulazione della cifra 0.3 non ha alcuna influenza sul modo di interpretare le altre disposizioni contenute nei capitoli 1 «Principi», 2 «Disposizione degli elementi di protezione» e 3 «Requisisti degli elementi di protezione». Le disposizioni della Norma SIA 358 sono ancora tutt'oggi considerate come delle regole riconosciute dell'arte per quanto riguarda la sicurezza contro le cadute. Dal 1. marzo 2010 è possibile derogare alle disposizioni dei capitoli 2 e 3 della norma unicamente se l'obiettivo di protezione descritto nel capitolo 1 possa essere raggiunto con altre misure. La norma non precisa quali possano essere tali misure. L'uomo dell'arte, il professionista, ossia l'architetto, ha la facoltà, se proprio non ha la possibilità di progettare un determinato parapetto secondo le prescrizioni dei capitoli 2 e 3 della Norma SIA 358, di proporre una soluzione altrettanto valida che sia in grado di assicurare contro le cadute. Per poter dimostrare che la sua soluzione sia altrettanto sicura, egli deve descrivere in modo comprensibile pure a terze persone, segnatamente al proprietario dell'opera, le misure adottate per salvaguardare la sicurezza contro le cadute. La dettagliata descrizione deve figurare nella documentazione concernente l'opera che, conformemente al regolamento SIA 102, ogni architetto deve consegnare al committente. Per il committente e per le autorità preposte al rilascio del permesso di abitabilità, la nuova cifra 0.3 comporta l'abbandono di pratiche ad alto rischio che potevano portare all'assunzione consapevole o inconsapevole di responsabilità civile e penale. La nuova Norma SIA 358 crea maggiore sicurezza, non solo materiale ma pure giuridica. Ad esempio, la richiesta di certe amministrazioni comunali di dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei proprietari non sarà più possibile visto che in ogni caso la costruzione oggetto del permesso di abitabilità dovrà garantire gli obiettivi di sicurezza descritti nella Norma SIA 358.

* Consulente giuridico, dg@dgraber.ch

Servizio giuridico SIA: **ius@sia.ch**
Dipartimento delle norme: **giuseppe.martino@sia.ch**